

# COMUNE DI LEVANTO

## Provincia della Spezia

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP)  
Tel. 0187/802211 Fax 0187/802247  
comune.levanto.sp@legalmail.it



### **Affidamento di servizi alla Società Levante Multiservizi s.r.l., avente natura di società mista con socio privato scelto tramite gara a doppio oggetto**

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la  
forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
Oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Stabilimenti balneari pubblici, gestione delle aree portuali gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto, come da concessioni demaniali marittime</i></li> <li>- <i>Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri), servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi.</i></li> <li>- <i>Servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento</i></li> </ul>
Ente affidante	<i>COMUNE DI LEVANTO- Piazza Cavour, 1 – 19015 Levanto (Sp)</i>
Tipo di affidamento	<i>Concessione Di Servizi</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto")</i>
Durata dell'affidamento	<i>Fino al 31/12/2020</i>
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	<i>La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	<i>Comune di Levanto</i>

## **INTRODUZIONE**

La presente relazione è finalizzata ad assolvere alla previsione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, che stabilisce: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Il Comune di Levanto ha a suo tempo costituito un'Azienda speciale, denominata Azienda speciale servizi di Levanto, in forza della Delibera del Consiglio comunale n. 5, in data 8-2-1988.

L'Azienda speciale gestiva i seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- aree di sosta e parcheggi a pagamento, anche con le funzioni degli ausiliari del traffico, in forza della deliberazione di Giunta Comunale N. 192/2009 e delle conseguenti convenzioni, l'ultima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2010;
- stabilimenti balneari pubblici, spiagge pubbliche attrezzate, porto, gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto, come da relative concessioni demaniali marittime.

Con deliberazione n.105 del 29/12/2010, il Consiglio comunale ha previsto la trasformazione dell'Azienda in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. n. 267/2000, comportante l'assunzione da parte del Comune della qualità di socio unico, seguita immediatamente da una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di un socio privato "operativo" destinato ad assumere almeno il 40% delle quote ed a svolgere direttamente, quale prestazione accessoria al suo status di socio, le attività di servizio intestate alla società.

In tal modo, si realizzava l'affidamento previsto dall'allora vigente art. 23-bis.2, lett. b) del d. l. n. 112/2008: «a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi [comunitari ed inerenti ai contratti pubblici], le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento»;

L'operazione veniva attuata, date le dimensioni dell'Azienda e del servizio, mediante il ricorso alla forma della società a responsabilità limitata, denominata "Levante Multiservizi", con partecipazione del socio privato al 40%, onde massimizzare il ricavo derivante dalla cessione delle quote, garantendo al Comune la maggioranza nell'ambito della nuova società.

Con il medesimo provvedimento, veniva quindi disposto l'affidamento alla costituenda società dei servizi dianzi indicati, già svolti dall'Azienda speciale, disponendo nel contempo lo svolgimento della gara cd. "a doppio oggetto" per la scelta del socio privato e per le migliori modalità di svolgimento dei servizi da parte del medesimo, nel quadro delle prestazioni accessorie di sua competenza.

La durata dell'affidamento alla costituenda società dei predetti servizi, e dei correlativi contratti di servizio veniva determinata al termine dell'anno 2015.

In esecuzione della citata deliberazione consiliare n.105/2010 è stata quindi indetta apposita gara ad evidenza pubblica, con cui il 40% delle quote della s.r.l. "Levante Multiservizi" è stato ceduto, ai sensi dell'art. 23-bis del d. l. n. 112/2008, ad un socio privato operativo gravato delle prestazioni accessorie inerenti allo svolgimento dei servizi affidati alla società, con scadenza 31.12.2015.

Nella gara veniva previsto che, dopo il 31-12-2015 il Comune avrebbe potuto indire nuova gara per la scelta del socio privato, con obbligo dell'aggiudicatario della prima gara a cedere le proprie quote al Comune o al nuovo aggiudicatario, dietro corrispettivo calcolato in base al patrimonio netto contabile della Società, con possibilità di pagamento entro mesi sei dall'aggiudicazione definitiva della nuova gara.

Essendo di prossima scadenza il termine dell'affidamento alla società dei servizi di cui sopra, occorre provvedere nuovamente in merito alla gestione degli stessi.

Con deliberazione n. 2 del 28.03.2015, il Consiglio comunale, nell'approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 611 e ss. della legge 190/2014, formulava l'indirizzo finalizzato al mantenimento della Società Levante Multiservizi s.r.l. quale società a partecipazione mista pubblica e privata per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica.

Con la presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune circa l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata - previa una nuova gara a doppio oggetto per la ri-assegnazione delle quote a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione (sempre competitiva) delle concessioni demaniali accessorie per la prevista durata della partecipazione privata - dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, fino al 31 dicembre 2020:

- gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri), servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi.
- servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento
- gestione di stabilimenti balneari pubblici, gestione delle aree portuali, gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto, come da concessioni demaniali marittime :

1/2007	La Pietra - diportisti "Ass. Marinara"
1/2009	Area nautica Vallesanta
2/2007	Stabilimento Minetti
3/2007	Stabilimento Casinò
1/2006	Loc. La Pietra - noleggio natanti
1/2010	Portacanoè lato dx torrente Cantarana
5/2007	Specchio acqueo Vallesanta
4/2007	Spiaggia libera attrezzata

concessioni prorogate al 31/12/2020 in seguito all'approvazione del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L 26 febbraio 2010, n. 25

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Le principali disposizioni normative che possono ritenersi di interesse e sulle quali è stata sviluppata la seguente relazione sono di seguito elencate:

### *MOTIVAZIONE DELLE SCELTE SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO*

- Obbligo di predisposizione della relazione a motivazione della scelta in merito alle modalità di affidamento – Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, art.34, commi 20 e 21
- Deroghe per il 2014 alla predisposizione della relazione ex art. 34 – Decreto Legge 30 dicembre 2013, n.150 art.13
- Obbligo di invio della relazione ex art. 34 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE – Decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, art.13 comma 25-bis *ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA*
- Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163

- Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici – D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
- Funzioni fondamentali dei comuni – Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, art. 14 comma 27
- Gestione delle reti ed erogazione dei SPL di rilevanza economica – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo Unico Enti Locali art.113 nelle parti non abrogate)
- Norme in materia di società e organismi partecipati da amministrazioni locali – Legge 27 dicembre 2013 n.147, art. 1 commi 550 e ss.

#### *PRINCIPALI DISPOSIZIONI COMUNITARIE*

- Libro Verde sui servizi di interesse economico generale - COM (2003) 270
- Principio di concorrenza (richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012) – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea art.106
- Direttiva sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE – Dir.2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 26 febbraio 2014 in attesa recepimento

#### *PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI*

*Ex multis* Cons. Stato, V, n.257 del 22/01/2015

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Da prima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell’articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata da detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

In materia di concessioni, in attesa del recepimento della direttiva comunitaria, la scelta del concessionario, ai sensi di quanto previsto nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 che recepisce la Direttiva 2004/18 sugli appalti), deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei criteri di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Quanto alle società miste, il riferimento europeo è costituito dalla disciplina del partenariato pubblico-privato istituzionale, regolato dal Libro verde del 2003 e dalla Comunicazione interpretativa della CE del 5/2/2008. Ai sensi della citata Comunicazione, corrisponde alla figura comunitaria del partenariato pubblico-privato l’azienda mista in cui il partner privato sia stato selezionato “nell’ambito di una procedura trasparente e concorrenziale che per oggetto sia l’appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all’entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all’esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell’entità a capitale misto”. Si tratta, in sostanza, di un affidamento frutto di una procedura c.d. “a doppio oggetto”.

Il riferimento normativo nazionale si rinviene nell’art. 1.2 del D. Lgs. n. 163/2006, a tenore del quale “Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la

realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”;

Secondo il quadro normativo in essere, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- affidamento diretto a società c.d. in house.

## **I SERVIZI AFFIDATI**

Costituiscono oggetto dell'affidamento, in una con la ri-assegnazione delle quote a socio privato:

- la gestione delle aree portuali ad oggi esistenti nel territorio del Comune di Levanto e, precisamente:

l'area portuale in località “La Pietra”, lungomare Via G. Semenza;

l'area portuale in Località Vallesanta, a sua volta ripartita in:

- Zona “Residenti “;
  - Zona “Commerciale”;
  - Zona adibita ad attività sportive;
  - Zona adibita ad alaggio e varo imbarcazioni;
  - Area magazzini;
  - Area banchinata.
- la gestione degli stabilimenti balneari comunali ad oggi esistenti nel territorio del Comune di Levanto e, precisamente:
    - lo stabilimento balneare “Casinò” – sito in Piazza Staglieno;
    - lo stabilimento balneare “Minetti” – sito in Via G. Semenza;
  - la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri), servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi;
  - il servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza.

A questi principi la società concessionaria dovrà sempre attenersi, come meglio specificato negli appositi contratti di servizio.

## **OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

*In generale....*

Dato che la norma in materia fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come " *l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza*".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In *secundis*, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si

parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

*...in particolare*

Il Comune di Levanto per i servizi oggetto di affidamento ha individuato i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che la società affidataria assicura attraverso alti standard quantitativi:

- **Universalità:** il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio ai medesimi standard qualitativi;
- **Continuità:** disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare la gestione del servizio a far data dall' affidamento;
- **Qualità:** più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune. L'affidataria persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- **Economicità:** Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi
- **Monitoraggio e controllo:** gli uffici preposti dell'Ente effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso la verifica della reportistica e monitorano il grado di soddisfazione da parte dell'utenza attraverso le segnalazioni.
- **Rappresentanza e partecipazione attiva:** possibilità per gli utenti di segnalare disservizi e criticità sul territorio, di fare osservazioni sui servizi che gli vengono forniti, produrre memorie e documenti, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La concessionaria si impegna a dare riscontro alle segnalazioni e proposte dell'utente garantendo risposte chiare e tempestive. Le valutazioni fornite dai cliente e dalle associazioni di categoria saranno utilizzate per la verifica periodica della qualità del servizio.
- **Trasparenza e informazione completa:** sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro; diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare a quelle di carattere economico, riguardanti la situazione tariffaria; libero accesso a gli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantisce l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.



**Non si prevedono compensazioni economiche a favore del socio privato, che resta gravato del rischio gestionale delle attività svolte dalla società mista.**

### **RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO - ECONOMICITA’ DELLA SCELTA**

La modalità di affidamento individuata è quella della procedura cd *a doppio oggetto*, ossia dell’affidamento a società mista tra partner pubblici e privati, previa una nuova gara per la ri-assegnazione delle quote a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione sempre competitiva delle concessioni demaniali accessorie per la prevista durata della partecipazione privata, già utilizzata per il precedente affidamento ora in scadenza.

Si tratta di una modalità di affidamento non regolata in dettaglio, in quanto non esistono (oltre l’art. 1.2 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede il “tipo”) norme che disciplinino le procedure di costituzione e di affidamento alla società mista. Sono tuttavia applicabili i principi desumibili dal Trattato e quelli generali relativi ai contratti pubblici, ed in particolare i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

In tema di società miste, il riferimento europeo è costituito dalla disciplina del partenariato pubblico-privato istituzionale, regolato dal Libro verde del 2003 e dalla Comunicazione interpretativa della CE del 5/2/2008. Ai sensi della citata Comunicazione, corrisponde alla figura comunitaria del partenariato pubblico-privato l’azienda mista in cui il partner privato sia stato selezionato “nell’ambito di una procedura trasparente e concorrenziale che per oggetto sia l’appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all’entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all’esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell’entità a capitale misto”. Si tratta, in sostanza, di un affidamento frutto, appunto, di una procedura c.d. “a doppio oggetto”.

Il mantenimento delle forma della società mista consente di coniugare i benefici della gara pubblica per la ricerca concorrenziale sul mercato di un operatore privato idoneamente qualificato, con i benefici di un intenso controllo del Comune sui servizi, reso possibile anche dalla partecipazione nella società.

Inoltre la precedente gara prevedeva, alla scadenza della partecipazione del socio privato, l’alienazione delle sue quote con un determinato criterio di valorizzazione e, dunque, la rinnovazione della gara per la scelta del socio consente di far gravare ancora tale onere su di un operatore privato.

Infine, ma non da ultimo, il mantenimento della società mista consente di confermare e consolidare l’avviamento che vi è insito, a beneficio anche del Comune quale socio. Tale modello gestionale è giuridicamente coerente con l’ordinamento europeo e nazionale, come risulta, fra l’altro, dalla sentenza del Cons. St., Sez. V, n. 257/2015.